

DELIBERA N. 9/12/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' PTP SRL (EMITTENTE
TELEVISIVA LOCALE TELEVITA 65) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3,
COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP DEL 26 LUGLIO 2001**

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 2 febbraio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*;

VISTA la legge della regione Lazio n. 19 del 3 agosto 2001 recante *Istituzione, del Comitato regionale per le comunicazioni* (Corecom) pubblicata sul B.U.R. Lazio n 22 il 10 agosto 2001, supplemento ordinario n. 5;

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*;

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 668/09/CONS recante la delega al Corecom Lazio della funzione di *vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di radiodiffusione televisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*;

VISTO l'atto di contestazione del Corecom Lazio, Procedimento n. 29/2011/MRTV del 8 settembre 2011, alla società PTP SRL, con sede legale in 00197 Roma, via Francesco Denza n. 3, esercente l'emittente televisiva locale *Televita 65*, la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera dell'Autorità 538/01/CSP e successive modifiche, per l'assenza della scritta distintiva ed identificativa del break pubblicitario trasmesso il giorno 14 gennaio 2011, dalle ore 5.35.00 alle ore 5.38.24, per distinguerlo dal programma e renderlo riconoscibile al telespettatore;

RILEVATO che la società non ha inviato memorie giustificative né ha richiesto accesso agli atti del fascicolo e audizione;

RILEVATO che il Corecom Lazio, con propria delibera n. 25/2011/MRTV del 24 ottobre 2011, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa minima prevista per la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera dell'Autorità 538/01/CSP e successive modifiche, per l'assenza della scritta identificativa del break pubblicitario trasmesso dall'emittente televisiva locale *Televita 65*, esercita dalla società PTP SRL, il giorno 14 gennaio 2011, dalle ore 5.35.00 alle ore 5.38.24, per renderlo riconoscibile al telespettatore;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, della delibera 538/01/CSP, al comma 1 < *La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla*

fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento> e al comma 2 < Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita>;

RITENUTA da questo ufficio, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Corecom Lazio nella parte relativa alla comminazione della sanzione relativamente all'assenza della scritta pubblicitaria in sovrimpressione alla trasmissione del break pubblicitario ai sensi dell'art. 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP, non apposta dall'emittente nel break pubblicitario;

RITENUTA, viceversa, non meritevole di accoglimento la proposta di violazione relativamente all'articolo 3, comma 1, della delibera 538/01/CSP, inerente alla distinguibilità della pubblicità dal resto del programma in quanto si rileva che la sua presentazione è distinguibile, sia per il sonoro che per le immagini sullo schermo, che la rendono riconoscibile quale messaggio pubblicitario al telespettatore;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00), a euro 25.822,8 (venticinquemilaottocentoventidue/8), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, corrispondente al minimo edittale, per il singolo episodio rilevato, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, in relazione ai criteri di cui all'art.11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla netta distinzione della pubblicità dal resto dei programmi, anche nella tutela degli interessi degli utenti spettatori, si tiene conto della circostanza che la violazione risulta isolata;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società PTP SRL, in quanto esercente l'emittente televisiva locale *Televita 65*, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata, considerata di gravità lieve, nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) pari al minimo edittale per il numero di violazioni, in questo caso pari a una, in applicazione del criterio del cumulo materiale;

VISTO l'articolo 3, commi 1 e 2, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società PTP SRL, con sede legale in 00197 Roma, via Francesco Denza n. 3, esercente l'emittente televisiva locale *Televita 65*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) per l'episodio di violazione dell'articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP e successive modificazioni;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 9 /12/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 9/12/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma 2 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola